



Comune di Marta---Provincia di Viterbo
Piazza Umberto I n.1 – 01010 Marta (VT)
Tel. 0769187381 – Fax 0761873828
Sito web www.comune.marta.vt.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con delibera Consiglio Comunale n.11 del 14.03.2007

Art.1

Esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali.(art. 59 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 446/97).

Ai sensi del c. 1, lett. c), dell'art.59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista all'art.7, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art.87 comma 1 lett. c) del T.U. delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Art.2

Determinazione del valore delle aree fabbricabili.(art.59 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 446/97).

L'Amministrazione con specifico provvedimento della Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, art.6, del D.Lgs. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con delibera di Giunta Comunale.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del c. 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

In deroga a quanto disposto nel precedente c. 2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo - nei due anni successivi e sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.

Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art.6, comma 6, del D.Lgs. 504/1992.

Art.3

Fatiscenza sopravvenuta del fabbricato. (art.59, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 446/1997).

Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta, prevista dall'art.8, comma 1 del D.Lgs. 504/1992, come sostituito dall'art.3, comma 55, della Legge 662/1996, si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati in stato di degrado fisico sopravvenuto non superabile

con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, come definiti dall'art.31, comma 1, lettere a) e b) della Legge 457/1978.

Lo stato del fabbricato è attestato, ai sensi della Legge 15/1968 e successive modificazioni, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il Comune si riserva di verificare.

Art.4

Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta da parte di più contitolari. (art.59 comma 1, lettera i) del D.Lgs. 446/1997).

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art.5

Sanzioni.

(art. 1 co 161 L. 296/2006)

Dal 01 gennaio 2007 la notifica degli avvisi di accertamento per omessa/infedele presentazione della dichiarazione e per omesso/tardivo versamento, deve avvenire entro il quinto anno successivo a quello in cui dovevano essere effettuati i versamenti o le dichiarazioni.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 472/97 e successive modificazioni.

Art.6

Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua:

- pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art.7

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Art.8

Ravvedimento.

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle

quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art.9

Importi di modesto ammontare.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in **€12(dodici)** gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

Art.10

Potenziamento dell'attività di controllo.

(art.59, comma 1, lettera l), numero 5), del D.Lgs. 446/1997)

Saranno potenziate le attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Art.11

Accertamento con adesione.

(art.59, comma 1, lettera l), numero m), del D.Lgs. 446/1997)

L'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili può essere definita con adesione del contribuente, secondo le disposizioni del regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

Art.12

Modalità di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili.

(art.52, comma 5, e art. 59 co 1 lettera o) del D.Lgs. 446/1997)

Il contribuente ha l'obbligo di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento è effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune.

I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, tramite il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

E' facoltà del contribuente, ai sensi dell'art. 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, effettuare il versamento della imposta con il modello F24.

Art. 13

Compensazioni ed accollo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Ai fini di cui al precedente comma 1:

a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il

debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, dalla quale risultano:

a.1) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

a.2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a.1), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

b) è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

Art.14

Termini di pagamento avvisi di accertamento.

Le somme liquidate dal Comune per imposta sanzioni e interessi, devono essere versate, entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento.

Le somme liquidate dal Comune per sanzioni e interessi possono essere versate come stabilito al comma precedente, oppure entro 180 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento.

Il differimento del pagamento, previsto dal comma precedente, è consentito solo nel caso in cui il contribuente, entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, abbia comunicato all'ufficio competente di voler usufruire del differimento del pagamento e abbia presentato una autocertificazione, che il Comune si riserva di verificare, attestante che la propria famiglia anagrafica ha conseguito, nell'anno precedente, un reddito imponibile IRPEF non superiore a Lire 6.000.000 moltiplicate per il numero dei componenti.

Art.15

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate derivanti da accertamenti divenuti definitivi, verrà affidata a terzi tramite il sistema dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 e secondo il combinato disposto dell' art. 3 l. 248/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.16

Potenziamento degli uffici.

(art.59 comma 1 lett. p del D.Lgs. 446/97)

Nel bilancio di previsione è inserito annualmente un idoneo stanziamento pari al 15% del recupero dell'evasione ICI da destinare al personale addetto agli atti ed alle operazioni attinenti al recupero dell'imposta, a titolo di compenso incentivante, al netto degli oneri riflessi;

Art.17

Entrata in vigore.

(art.52 D.Lgs. 446/1997)

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività dell'atto di approvazione del presente regolamento;

Il presente regolamento, entro 30 giorni dalla sua esecutività, è comunicato, unitamente alla deliberazione di approvazione al Ministero delle Finanze ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art.18 **Norme abrogate.**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art.19 **Pubblicità del regolamento e degli atti.**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.20 **Casi non previsti dal presente regolamento.**

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art.21 **Rinvio dinamico.**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art.22 **Tutela dei dati personali.**

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

Art.23 **Rinvio ad altre disposizioni.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

